REGOLAMENTO (CE) N. 2623/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 411/88, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89 [4], ha stabilito il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi; esso prevede che il tasso d'interesse uniforme corrisponda ai tassi d'interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) per l'ecu a termine di tre e di dodici mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3;

(2) parallelamente all'introduzione dell'euro, il 1º gennaio 1999 è stato introdotto un nuovo tasso del mercato monetario europeo, denominato EURIBOR; esso ha sostituito i vari tassi IBOR nazionali degli Stati membri che partecipano all'euro e viene pubblicato mensilmente dalla Banca centrale europea;

(3) occorre adeguare l'articolo 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 411/88 a seguito dell'introduzione dell'euro;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi, applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.
[2] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.
[3] GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.
[4] GU L 162 del 13.6.1989, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis [1]

1. *Danimarca*

   Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)

2. *Grecia*

   Athens interbank borrowing offered rate a 3 mesi (ATHIBOR)

3. *Svezia*

   Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)

4. *Regno Unito*

   London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)

5. *Altri Stati membri*

   Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

NB: Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario.

[1] Si tratta di tassi d'interesse netti, ossia del tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (imposta, ritenuta alla fonte ecc.).»